



# **REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE.**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 08.06.2017**

## **ARTICOLO 1 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
  - a) Comunità di Riferimento – Soggetti adottanti:
    - 1) persone fisiche, singole o in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati) e Organizzazioni di volontariato;
    - 2) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
    - 3) parrocchie ed enti religiosi;
    - 4) operatori commerciali.
  - b) Adozione, qualsiasi attività svolta dai soggetti adottanti a titolo gratuito e senza alcuno scopo di lucro, consistenti nella:
    - 1) manutenzione ordinaria e le cure colturali delle aree pubbliche già sistemate a verde, degli alberi, delle siepi, dei vasi e delle aiuole;
    - 2) cura ed abbellimento di spazi ed arredi urbani mediante la collocazione di elementi di arredo urbano, quali piante, fioriere, fiori, vasi, panchine, fontanelle, ecc.;
    - 3) realizzazione di orti urbani mediante il recupero di aree verdi.

## **ARTICOLO 2 - Finalità**

1. L'Amministrazione Comunale, anche al fine di tutelare le generazioni future, tutela i beni che la collettività riconosce come comuni, in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali delle persone nel loro contesto ecologico, urbano e rurale. Principi fondamentali nel governo dei beni comuni sono la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali.
2. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende disciplinare l'adozione di aree e spazi verdi appartenenti al patrimonio comunale.
3. L'Amministrazione Comunale col presente regolamento, si propone altresì di:
  - a) coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione, sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, nella tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
  - b) stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità e ai beni comuni;
  - c) incoraggiare un senso di attenzione finalizzato a prevenire e combattere il degrado urbano;
  - d) creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
  - e) recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico - paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
  - f) incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

### **ARTICOLO 3 – Ambito di applicazione**

1. La funzione di gestione della condivisione dei beni comuni con i cittadini è prevista, nell'ambito dell'organizzazione del Comune, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.118 ultimo comma della Costituzione.
2. Il presente Regolamento è diretto, in applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ed in conformità dell'art. 119 del Testo unico delle autonomie locali, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, a disciplinare la stipula di accordi di collaborazione con soggetti terzi per la sistemazione e manutenzione di aree verdi pubbliche site nel territorio del Comune di Molinella.
3. Oggetto del presente Regolamento è la cura e la riconversione partecipata di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e migliorare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o di riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.
4. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo art.6.
5. La condivisione di responsabilità tra cittadini e Comune avverrà a mezzo di una Convenzione tra le parti, attraverso la quale il Comune e cittadini si accordano sugli interventi di cura e riconversione delle aree verdi pubbliche in oggetto, come previsto dal successivo art.10.
6. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
7. Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno natura di direttiva e di fondamento per l'azione del Comune di Molinella nell'assegnazione delle aree appartenenti al patrimonio comunale a tali soggetti.

### **ARTICOLO 4 – Soggetti ammessi, *Comunità di Riferimento***

1. I soggetti che sottoscrivono la Convenzione rappresentano, nei rapporti con il Comune, la ***Comunità di Riferimento*** che si assume l'impegno di svolgere interventi di cura e/o riconversione delle aree verdi pubbliche.
2. La partecipazione alle ***Comunità di Riferimento*** è aperta a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione e deve essere senza scopo di lucro.
3. Le ***Comunità di Riferimento*** possono essere formate da:
  - a) cittadini singoli;
  - b) gruppi informali di cittadini;
  - c) cittadini costituiti in forma associata;
  - d) organizzazioni di volontariato;
  - e) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  - f) parrocchie, enti religiosi, soggetti giuridici ed operatori commerciali.
4. Uno o più portavoce della ***Comunità di Riferimento*** sottoscrivono la convenzione con la Pubblica Amministrazione. E' responsabilità dei portavoce coinvolgere tutti i cittadini appartenenti alla ***Comunità di Riferimento*** nell'elaborazione e condivisione della Convenzione.

### **ARTICOLO 5 – Aree di Verde ammesse**

1. Ai fini del seguente Regolamento, per *aree a verde pubblico* si intendono:

- a) Aree attrezzate (aree verdi con giochi e arredo urbano);
- b) Aree generiche (aree verdi senza arredo urbano);
- c) Aree bauletti stradali (cigli e aree verdi di pertinenza della viabilità stradale), rotatorie e spartitraffico;
- d) Aree verdi in centro storico;
- e) Aiuole fiorite;

## **ARTICOLO 6 – Interventi ammessi sulle aree verdi pubbliche**

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi rientrano in due categorie: manutenzione ordinaria e cura, la riconversione e realizzazione di orti urbani.

Interventi inerenti la manutenzione ordinaria e cura dell'area verde sono:

- a) Pulizia e conferimento dei rifiuti, raccolta delle foglie, annaffiatura;
- b) Sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi, cura e manutenzione di arredo esistente (panchine, tavoli, bacheche, ecc.), acquisto di nuovo arredo da parte dei cittadini;
- c) quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde, con le modalità descritte nelle Linee Guida allegate al presente Regolamento.

Interventi inerenti la riconversione dell'area verde e realizzazione di orti urbani sono:

- d) Nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, con le modalità descritte nelle Linee Guida allegate al presente Regolamento;
- e) la creazione di orti urbani destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche;
- f) quant'altro necessario alla riconversione dell'area verde da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde.

2. Gli interventi dei cittadini inerenti la manutenzione ordinaria e cura nonché di riconversione possono essere solo di natura continuativa.
3. Non è possibile realizzare orti urbani in aree verdi pubbliche attrezzate.

## **ARTICOLO 7 – L'Orto Urbano di vicinato**

1. Quando l'orto urbano è inteso come occasione di socializzazione e per la costruzione di rapporti di vicinato, si parlerà di orto urbano di vicinato. In questi casi, il progetto dell'orto e parte dei prodotti agricoli ricavati, andranno condivisi con chi abita nei pressi dell'area verde coinvolta o andranno condivise altre modalità di collaborazione con gli abitanti dell'area. La realizzazione dell'orto urbano di vicinato segue le indicazioni descritte nelle Linee Guida che verranno redatte dal Servizio Ambiente ed approvate con deliberazione di Giunta Comunale;

## **PROCEDURE OPERATIVE**

## **ARTICOLO 8 – Modalità e durata dell'affidamento**

1. Il Servizio Politiche Ambientali provvederà a redigere annualmente un elenco di *Aree Strategiche*, consultabile presso l'Ufficio Tecnico - Servizio Politiche Ambientali e sul sito istituzionale del Comune di Molinella.
2. I soggetti adottanti dovranno presentare apposita richiesta di adozione delle aree, preventivamente individuate dall'amministrazione comunale e visionabili presso l'Area IV - Servizi del Territorio – Ufficio Ambiente .
3. Gli elenchi suindicati non sono tassativi. Il cittadino interessato può proporre di intervenire in aree verdi non comprese negli elenchi, previa verifica preventiva ed autorizzazione comunale, ottenibile a mezzo Deliberazione di Giunta Comunale.
4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione"; l'area verde e gli spazi affidati manterranno le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
5. Le convenzioni aventi ad oggetto Aree attrezzate (aree verdi con giochi e arredo urbano) e Aree generiche (aree verdi senza arredo urbano) non possono coinvolgere aree di superficie superiore all'1% dell'estensione totale delle aree a verde pubblico dell'Amministrazione Comunale; per estensione totale delle aree a verde pubblico si intende quella calcolata al momento della Proposta di Convenzione.  
Le convenzioni aventi ad oggetto aree bauletti stradali (cigli e aree verdi di pertinenza della viabilità stradale), rotatorie e spartitraffico, aree verdi in centro storico e aiuole fiorite devono invece essere adottate nella loro integrità.

## **ARTICOLO 9 – Condizioni e requisiti per le adozioni**

1. L'adottante dovrà operare con la massima professionalità e diligenza nell'area adottata e ne dovrà mantenere l'uso pubblico senza limitazione e discriminazione nell'utilizzo da parte dell'utenza.
2. Gli interventi dovranno rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui l'area è inserita nonché con il programma, le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.
3. Le modalità e periodicità degli interventi saranno definite in dettaglio all'interno di ogni singola Convenzione.

## **ARTICOLO 10 – Richiesta di adozione e Proposta di Convenzione**

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata al Comune di Molinella, con apposita istanza ed allegata Proposta di Convenzione;
2. La Proposta di Convenzione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:
  - a) se gli interventi prevedono la sola manutenzione ordinaria e cura, la proposta di Convenzione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
    - Area interessata e identificazione catastate/planimetrica;
    - Impegni oneri e responsabilità del gestore tra cui la sottoscrizione di apposita polizza RCT;

- Attestazione/Autocertificazione di adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nonché adeguata informazione sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la riconversione delle aree verdi e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
  - Rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
  - Relazione descrittiva del programma di manutenzione con descrizione delle opere previste e tempi di attuazione;
  - Durata della Convenzione.
- b) se gli interventi prevedono la riconversione, la proposta di Convenzione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- Area interessata e identificazione catastate/planimetrica;
  - Impegni oneri e responsabilità del gestore tra cui la sottoscrizione di apposita polizza RCT;
  - Attestazione/Autocertificazione di adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nonché adeguata informazione sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la riconversione delle aree verdi e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
  - Rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
  - Progetto di riconversione dell'area verde redatto dal soggetto proponente specificando le piante da mettere a dimora;
  - Relazione descrittiva del programma di manutenzione con descrizione delle opere previste e tempi di attuazione;
  - Durata della Convenzione.
- c) se gli interventi sull'area prevedono la creazione di orti urbani, la proposta di Convenzione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- Area interessata e identificazione catastate/planimetrica;
  - Impegni oneri e responsabilità del gestore tra cui la sottoscrizione di apposita polizza RCT;
  - Attestazione/Autocertificazione di adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nonché adeguata informazione sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la riconversione delle aree verdi e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
  - Rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
  - Progetto di creazione dell'orto redatto dal soggetto proponente specificando il Piano di Coltivazione e le modalità come indicato nelle Linee Guida allegate al presente Regolamento;
  - Relazione descrittiva del programma di gestione dell'orto con descrizione delle opere previste e tempi di attuazione;
  - Durata della Convenzione.

3. Esaminata la richiesta il Responsabile della IV Area, con apposita determina provvede all'assegnazione in adozione dell'area verde e alla sottoscrizione della Convenzione; in caso di più richieste pervenute per la stessa area si provvederà all'assegnazione seguendo l'ordine cronologico di arrivo e con precedenza per i residenti nel Comune di Molinella.
4. Al fine di garantire che gli interventi di manutenzione ordinaria e cura e di riconversione delle aree verdi avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le Proposte di Convenzione devono ricevere il consenso dal Servizio Politiche Ambientali che deve esprimersi su una Proposta entro 60 giorni dalla formulazione.
5. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto di riconversione dell'area verde dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.
6. Tutti gli interventi proposti devono tener conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico;
7. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità e armonizzazione con il contesto in cui è inserita, nel rispetto delle prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

### **ARTICOLO 11 – Oneri e obblighi a carico delle *Comunità di Riferimento***

1. Le Comunità di Riferimento prendono in consegna lo spazio pubblico, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività così come indicate nella Convenzione, senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni dell'area coinvolta.
2. Non sono ammesse ulteriori attività che non siano espressamente contemplate nella Convenzione.
3. Le attività si dovranno svolgere rispettando il decoro dei luoghi e garantendo un corretto rapporto con i residenti dell'area, attraverso la limitazione delle emissioni acustiche e di ogni altra immissione che superi la normale tollerabilità anche alla luce delle condizioni dei luoghi e nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti.
4. Le *Comunità di Riferimento* non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dello spazio pubblico, è vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
5. I progetti di riconversione di aree verdi in orti urbani non di vicinato senza scopo di lucro, ad uso e gestione di una *Comunità di Riferimento* o cittadino singolo, a vantaggio diretto del gruppo gestore anche a causa delle limitate dimensioni del terreno, devono essere localizzati in aree generiche di norma lontane dalle aree abitate. La *comunità di riferimento* è chiamata comunque a svolgere attività di interesse collettivo, ad esempio mettendo a disposizione i propri orti per attività didattiche o di volontariato sociale.
6. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla Convenzione di Adozione dovranno essere tempestivamente comunicati al Servizio Politiche Ambientali onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.
7. La *Comunità di Riferimento* è tenuta a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, e a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento.
8. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, ai sensi della D.G.R 541/2016 per tutti gli interventi di cui all'art. 6., la *Comunità di Riferimento* è obbligata a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi.

9. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura della *Comunità di Riferimento* si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine del Patto, devono essere rimosse.
10. La *Comunità di riferimento* è tenuta a rendere corrispettivo per la veicolazione pubblicitaria del proprio nome/marchio/ logo mediante la realizzazione a propria cura e spese, degli interventi di valorizzazione e manutenzione delle aree verdi oggetto di Convenzione di Adozione.
11. I cittadini sottoscrittori la Convenzione si assumono ogni responsabilità civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione degli interventi.
12. I cittadini responsabili della cura e riconversione delle aree verdi si assumono la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione, compresa la pubblica amministrazione.
13. I cittadini singoli e le *comunità di riferimento* che sottoscrivono la Convenzione con la pubblica amministrazione devono fornire dichiarazione/autocertificazione di idonea informazione sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la riconversione delle aree verdi e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
14. Tutti i cittadini coinvolti nella cura e riconversione delle aree verdi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza individuale così come indicato nel D.Lgs 81/2008.

### **ARTICOLO 12 – Inclusività e democrazia delle *Comunità di Riferimento***

1. Tanto il Comune quanto le *Comunità di Riferimento* riconoscono nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità ed il buon governo della condivisione dei beni comuni.
2. La Convenzione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate nell'interesse generale, deve prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali: l'installazione di targhe informative di dimensioni massima coerenti con il vigente *REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SULLE STRADE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA* (art.5 c.3), conformi alle prescrizioni della normativa e regolamenti vigenti e spazi dedicati sul sito internet comunale. La visibilità concessa non costituisce in alcun modo un corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

### **ARTICOLO 13 - Controlli**

1. Spetta all'Amministrazione comunale a mezzo del Servizio Politiche Ambientali il controllo periodico e costante sul rispetto di quanto contenuto nella Convenzione di adozione, e per la valutazione dello stato dei luoghi.
2. In caso di contenzioso tra soggetto adottante ed Amministrazione comunale, la soluzione delle controversie avverrà tramite conciliazione tra le parti.
3. Nel caso di reiterate richieste del Comune per il rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione e di inottemperanza da parte del soggetto adottante, il Comune può risolvere unilateralmente la convenzione medesima per motivi di pubblico interesse.

### **ARTICOLO 14 – Concorso dell'Amministrazione Comunale**



1. E' esclusa l'erogazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di corrispettivi finalizzati a remunerare, a qualsiasi titolo, le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.
2. L'Amministrazione Comunale provvederà comunque a garantire agli adottanti:
  - a) per i soggetti privati e non commerciali, la collocazione sull'area assegnata di un cartello recante la dicitura: "L'Amministrazione Comunale ringrazia per l'adozione di quest'area /aiuola/angolo/spazio il ..... (soggetto adottante)";
  - b) per i soggetti commerciali, in alternativa alle condizioni richiamate nel precedente comma, sarà possibile autorizzare a pubblicizzare tale collaborazione tramite appositi targhe informative, conformi al vigente codice della strada ed al regolamento comunale, collocati in loco a cura e spese dell'adottante, la cui tipologia e numero saranno stabiliti dal Responsabile del Settore Tecnico in relazione alla conformazione e superficie dell'area verde gestita.

### **ARTICOLO 15 – Durata della Convenzione**

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree pubbliche non può superare i cinque anni decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa.
2. L'adottante può recedere dalla Convenzione, con preavviso scritto di almeno due mesi.
3. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.
4. L'autorizzazione per l'adozione delle aree a verde e degli spazi urbani pubblici non può essere rilasciata per un periodo inferiore a 12 (dodici) mesi.
5. Non è consentito alcun tacito rinnovo.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento del Patto, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area verde coinvolta.

### **ARTICOLO 16 - Responsabilità**

1. Il soggetto adottante si assume ogni responsabilità, per eventuali infortuni a soggetti o danni a cose, nello svolgimento delle attività oggetto di Convenzione, nonché per difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione.
2. A tal fine il soggetto adottante si obbliga a stipulare adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati in conseguenza di fatti verificatisi in relazione alle attività svolte, con particolare riferimento alla copertura del rischio infortuni. Copia della polizza dovrà essere depositata al momento della sottoscrizione della Convenzione.